



FAQ BANDO DOPPIA TRANSIZIONE 2026 CCIAA PADOVA

TEMPISTICHE

CUP

FORNITORI

SPESE AMMISSIBILI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

pubblicate il 27/07/2026

1. La spesa x acquisto di PC che verranno usati poi per gestire le tecnologie inserite nei preventivi che alleghiamo al bando, come per esempio il gestionale XXXXXX, può essere ammessa?

ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b) l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D, upgrade di RAM, ampliamento capienza disco fisso) non è ammissibile, **a meno che non sia strettamente e funzionalmente collegato all'acquisto**, nell'ambito del progetto presentato, di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1.

Stante quanto precede **solo se l'acquisto non sia strettamente e funzionalmente collegato all'acquisto del software** possono essere ammissibili.

La prescrizione prevede quindi che **i PC debbano essere di tipo particolare, specificamente collegati all'acquisto della tecnologia ammissibile, che è prioritaria.**

Se si tratta di un qualsiasi PC, ossia se il software (la casa madre) non prevede specifiche tecniche particolari in termini di potenza e funzionalità per il funzionamento, non sono ammissibili.

In caso contrario il fornitore del software deve dichiarare che solo un particolare tipo di hardware con determinate specifiche tecniche e funzionali può essere utilizzato per il funzionamento del sistema e ciò deve essere previsto nelle schede tecniche del software (non ammissibile un device di caratteristiche tecniche ordinariamente, mediamente disponibile sul mercato per analoghi utilizzi)

2. Si chiede se all'interno del documento indicato in oggetto, il fornitore della consulenza può inserire quale committente per esperienze pregresse, anche l'azienda potenzialmente beneficiaria a valere sul bando in oggetto (indicando un altro progetto svolto), tra le tre committenze da dimostrare.

l'art. 6, comma 11, prevede che l'impresa possa avvalersi di fornitori "ulteriori" rispetto a quelli indicati al comma 2, da punto 1 a 10, a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza (non di formazione) nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.

Nulla osta a che l'"ulteriore" fornitore della consulenza possa inserire quale committente per esperienze pregresse, anche l'azienda potenzialmente beneficiaria a valere sul bando in oggetto, a condizione che il progetto da realizzarsi a valere sul bando 2026 della Camera di Padova sia diverso da quello già realizzato per l'impresa committente in precedenza.

pubblicate il 20/07/2026

TEMPISTICHE

1. Qual'è il periodo di ammissibilità delle fatture emesse?

Le spese e relative fatture sono ammissibili dalla data di pubblicazione del bando (08/07/2026) e fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo all'impresa.

Tale termine coincide con il termine del progetto.

Le fatture ammissibili sono quelle emesse entro il termine del progetto (non entro il termine per la presentazione della rendicontazione).

Le date delle fatture ammissibili dipendono quindi dalla data di ultimazione del progetto come definita dall'art. 7, comma 5. Fatture con data posteriore alla data di ultimazione del progetto non saranno ammissibili.

2. Qual'è il termine per il pagamento e la quietanza delle fatture?

Le fatture potranno essere pagate e quietanzate entro la data di presentazione della pratica telematica di rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo. Le fatture ammissibili invece sono solo quelle emesse entro il termine del progetto.

3. Qual'è il termine per l'invio della pratica telematica di rendicontazione e richiesta di liquidazione del contributo?

La documentazione di ultimazione del progetto (documentazione di rendicontazione) dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto (come definito all'art. 7, comma 5: entro 120 gg dalla comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione) e comunque non prima del 02/11/2026.

4. Quando verrà emesso il provvedimento di concessione del contributo?

Il provvedimento di concessione, alle imprese che risulteranno beneficiarie del contributo, verrà emesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda nella piattaforma Restart. La comunicazione avverrà all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al Registro delle Imprese.

5. Quando si potrà sapere il posizionamento della propria domanda nell'elenco delle domande pervenute in ordine cronologico?

Le imprese richiedenti potranno verificare, entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, il proprio posizionamento rispetto ai fondi disponibili tramite l'elenco di tutte le domande pervenute, in ordine cronologico di ricevimento della pratica telematica, che sarà pubblicato nella pagina del sito dedicata al bando. **Il suddetto elenco NON è la graduatoria di concessione del contributo. La graduatoria di concessione del contributo si formerà solo a seguito di procedura valutativa delle singole domande.**

CUP

6. Le fatture devono riportare il CUP?

Sì, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione.

Il codice CUP sarà reperibile dalla graduatoria in corrispondenza del nominativo dell'impresa beneficiaria.

Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

In caso di omissione o errata indicazione del CUP le imprese beneficiarie dovranno provvedere mediante l'utilizzo del nuovo servizio web per regolarizzare CUP per fatture di acquisto oggetto di finanziamento pubblico messo a disposizione da Agenzia delle Entrate. Dal 27 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha attivato sul portale "Fatture e corrispettivi" un servizio per regolarizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici (Provvedimento n. 563301/2025 - Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive) come meglio precisato nel Provvedimento e nella Guida allegati alla documentazione reperibile nella pagina del sito camerale dedicata al bando.

7. In caso di fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del CUP, cosa deve essere indicato nella fattura?

In caso di fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del CUP, le imprese potranno chiedere ai propri fornitori di inserire nella causale della fattura il riferimento



al bando con la presente dicitura: BANDO 26DT CCIAA PADOVA.

Le fatture andranno successivamente integrate con il codice CUP comunicato dalla Camera di Commercio mediante l'utilizzo del nuovo servizio web per regolarizzare CUP per fatture di acquisto oggetto di finanziamento pubblico messo a disposizione da Agenzia delle Entrate.

FORNITORI

8. Relativamente a servizi di consulenza per perizie finalizzate all'analisi e all'attestazione della interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali (art. 7.2.j), se esse sono rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, non va compilato l'allegato D e basterà indicare ordine professionale e numero di iscrizione nell'allegato B? Quanto sopra vale anche se preventivo e fattura sono emessi da una SRL che ha come legale rappresentante il perito iscritto all'albo che firmerà la perizia?

La risposta è affermativa. Si precisa che l'attività realizzata dal professionista iscritto a Ordine o Albo professionale deve essere tra le attività professionali previste e consentite dall'Ordine e Albo di appartenenza.

In caso di preventivo e fattura emessi da società, nell'Allegato A, descrizione del progetto, l'impresa deve precisare che la perizia verrà svolta da professionista iscritto a Ordine o Albo (indicare quale), riportando nome e cognome del professionista.

9. I fornitori ammissibili per servizi di formazione sono solo quelli indicati all'art. 6, comma 2, punto 5) del bando?

Sì, possono erogare servizi di formazione ammissibili al bando solo i fornitori elencati all'art. 6, comma 2, punto 5. del bando, ossia enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

10. Gli "ulteriori fornitori", di cui all'art. 6, comma 2, punto 11. sono ammissibili solo per i servizi di consulenza?

Sì, la categoria degli ulteriori fornitori (art. 6, comma 2, punto 11.) riguarda solo i prestatori di servizi di consulenza nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del bando e oggetto dell'intervento proposto.

11. Un'impresa che presenta domanda di aiuto può essere individuata come fornitore (se dispone dei requisiti richiesti dal bando) da parte di un'altra impresa che intende partecipare al bando?

La risposta è affermativa. Il fornitore di un'impresa che presenta domanda, può a sua volta partecipare al bando con una propria domanda per la propria impresa. In tal caso i beni e servizi per i quali chiederà il contributo non devono essere i medesimi beni prodotti o servizi resi dall'impresa in base alla propria attività, salvo ne venga adeguatamente precisato il motivo.

12. Sono ammissibili le spese per beni, servizi e consulenze fatturate da fornitori (società o liberi professionisti) che sono soci o amministratori dell'impresa che presenta domanda di aiuto?

La risposta negativa. Come previsto dall'art. 6, comma 1, i fornitori non possono:

- a. essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- b. essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- c. essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

13. E' possibile presentare un preventivo di spesa di un fornitore non italiano?

Sì, ma sono ammissibili esclusivamente fornitori con localizzazione nell'Unione Europea. ossia stabile organizzazione in uno dei paesi dell'Unione (es: sede legale, sede secondaria operative, stabilimenti). La valuta utilizzabile per la transazione è esclusivamente l'euro, non verranno presi in considerazione preventivi, anche on-line, in fatture diverse dall'euro. Pertanto, in caso di acquisti tramite piattaforme/siti internet, la Camera verificherà la localizzazione europea del fornitore

SPESE AMMISSIBILI

14. per quanto riguarda quanto espresso nella nota 4 di pagina 6 del bando "Si considerano ammissibili le spese per le licenze d'uso, abbonamenti, canoni periodici limitatamente all'utilizzo di tecnologie di cui all'art 7, comma 1, nel limite di 12 mesi a partire dalla data di avvio dell'investimento, successiva alla pubblicazione del bando. Sono ammesse spese per acquisti rateizzati, limitatamente alle rate pagate al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione." Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione:

- A. caso "A": l'azienda riceve dal fornitore il 30/11/2026 fattura per canoni relativi all'utilizzo di una tecnologia per 12 mesi. Paga completamente la fattura entro il termine di rendicontazione del bando. Tutte le spese sono ammesse al bando.
- B. caso "B": Stessa situazione del caso "A" ma fattura relativa a canoni per 24 mesi. Paga completamente la fattura entro il termine di rendicontazione del bando. Le spese ammesse saranno solo quelle relative a 12 mesi.
- C. caso "C": Stessa situazione del caso "A" ma pagamenti dilazionati mensilmente. Le spese ammesse saranno solo quelle relative ai pagamenti effettuati entro il termine della rendicontazione.

Preliminarmente si ricorda che:

- Le fatture ammissibili sono quelle emesse entro il termine del progetto (non entro il termine per la presentazione della rendicontazione).
 - Le date delle fatture ammissibili dipendono quindi dalla data di ultimazione del progetto come definita dall'art. 7, comma 5.
- A. La risposta è affermativa se il 30/11/2026 (data fattura) è antecedente alla data di termine del progetto.
- B. La risposta è affermativa, sempre che la fattura sia stata emessa entro i termini di ultimazione del progetto (art.7, comma 5)
- C. La risposta è affermativa (massimo 12 mesi di canoni ammissibili), sempre che le fatture siano state emesse entro i termini di ultimazione del progetto (art.7, comma 5)

15. Le spese per servizi di consulenza e/o formazione sono obbligatorie per l'ammissibilità della domanda?

No, le spese per servizi di consulenza e/o formazione non sono obbligatorie per l'ammissibilità della domanda. L'impresa può scegliere tra le 3 diverse tipologie di spesa: acquisto di tecnologie, servizi di consulenza, servizi di formazione, anche in modo combinato. Può quindi scegliere di candidare al bando anche solo spese per acquisto di tecnologie.

16. E' sufficiente prevedere soltanto una delle due tipologie, ossia consulenza oppure formazione?

Sì, è possibile candidare al bando spese anche di una sola tra le 3 diverse tipologie di spesa previste dal bando. Nel caso specifico anche solo una delle due tra consulenza e formazione.

17. E' prevista una percentuale minima o massima di tali spese rispetto al valore complessivo del progetto?

No, non è prevista una percentuale minima rispetto al valore del progetto.

18. E' ammissibile un progetto composto esclusivamente dall'acquisto di tecnologie.

Sì, è ammissibile un progetto composto esclusivamente dall'acquisto di tecnologie.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

19. Ai fini della presentazione dell'istanza, è necessario produrre la documentazione relativa al casellario giudiziale, eventualmente mediante autocertificazione o tramite un apposito



modulo predisposto, oppure se tale documentazione potrà essere richiesta in una fase successiva dell'istruttoria?

la Camera procederà d'ufficio alla richiesta all'Ufficio del Casellario Giudiziale e all' Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per i soggetti oggetto di verifica.

In caso di evidenze istruttorie, la Camera provvederà ad inviare un preavviso all'impresa per chiarimenti.

Il Legale Rappresentante, dichiara nell'Allegato A, modulo di domanda, che "che l'impresa non ha legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

20. Il report SELFIE 4.0 deve essere allegato alla documentazione di presentazione della domanda in Restart?

No, l'impresa dovrà solamente COMPILARE il Report di self-assessment di maturità digitale compilato "SELFIE 4.0" in data non anteriore di 3 mesi alla domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione). NON sarà necessario allegare il report ottenuto online: ai fini della domanda sarà considerata la data di compilazione del questionario che la Camera verificherà d'ufficio nel sito <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>

NB: si ricorda che l'indirizzo da indicare nella piattaforma per la compilazione del report è un indirizzo di posta elettronica NON PEC.

21. E' necessario allegare alla domanda i preventivi di spesa dei fornitori?

Sì, i preventivi devono obbligatoriamente essere allegati alla pratica telematica e non devono avere data antecedente al 01.01.2026..

NB: il valore totale dei preventivi di spesa allegati alla pratica deve coincidere con il valore totale delle spese preventivate indicato nell'Allegato A "Modello di domanda" e riepilogate nell'Allegato B "Prospetto riepilogo preventivi di spesa".

I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura).

Dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (consulenze o formazione) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.

I preventivi di spesa:

- devono essere coerenti con il progetto di digitalizzazione e/o sostenibilità descritto dall'impresa nell'Allegato A
- non possono essere di contenuto generico



- devono dare specifica descrizione dei contenuti delle prestazioni da rendere o tecnologie da acquistare con specifico riferimento alla realtà aziendale cui si riferiscono
- dal preventivo di deve agilmente comprendere il collegamento della prestazione con la tipologia di spese previste dall'art. 7, commi 1, 2 e 3.

22. Nel caso in cui, per la tipologia del fornitore lo stesso non rilasci un preventivo di spesa intestato all'impresa cosa è possibile produrre come documentazione?

In tali casi indicazione del sito web del fornitore, specificazione del bene/servizio di interesse, screenshot del configuratore ufficiale riportante la configurazione scelta per il prodotto/servizio da acquistare e il relativo prezzo, **purché** accompagnato da documentazione idonea a descrivere adeguatamente la finalità, tipologia e funzionalità del bene/servizio che si intende acquisire, allegando anche schede tecniche del prodotto/servizio. La Camera deve poter agevolmente comprendere la tipologia di bene/servizi di cui si tratta e la coerenza con il progetto descritto nell'Allegato A e le previsioni del bando. In caso contrario la valutazione non potrà essere positiva.

23. E' possibile presentare un preventivo di spesa superiore ai € 14.000 sapendo che in ogni caso l'importo ammissibile è pari a € 7.000 massimi?

19. In caso fosse possibile presentare un preventivo di importo superiore, l'impegno di realizzare il 70% del progetto sarà riferito al preventivo totale oppure al massimo pari a € 14.000?

E' possibile presentare un preventivo di spesa superiore ai 14.000, non è previsto un tetto massimo per la spesa.

L'art. 3, comma 12, prevede che, nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori al 70% delle spese dichiarate in sede di domanda (l'investimento totale previsto), nessun contributo potrà essere erogato.

Il 70% è riferito all'investimento previsto dall'impresa e dichiarato in sede di domanda nell'Allegato A e riepilogato tramite i preventivi nell'Allegato B, corrispondente al/ai preventivo/i di spesa, quindi **non** al valore di € 14.000,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

24. Il fornitore di un impresa che partecipa al bando può essere anche l'intermediario nella presentazione della pratica telematica tramite la piattaforma Restar per conto dell'impresa?

Nulla osta al fatto che il fornitore, che non incorra nelle casistiche riportate all'art. 6, comma 1 e che sia tra i fornitori ammissibili per consulenze e formazione (art. 6, comma 2) o per acquisto di tecnologie (professionalità dimostrabile tramite attività dichiarata in visura camerale e codice ATECO), svolga la funzione di intermediario per l'invio telematico della pratica per conto dell'impresa committente, se a ciò delegato dal legale rappresentante tramite la compilazione



dell'apposita sezione dell'Allegato A (che in tal caso deve essere sottoscritto sia dal L.R. dell'impresa che dall'intermediario/procuratore per accettazione della procura)

25. Tutti i documenti allegati alla pratica telematica devono essere firmati digitalmente?

Sì, tutti i documenti allegati alla pratica telematica devono essere firmati in formato CADES con estensione .p7m. dal Legale rappresentante dell'impresa, con le seguenti precisazioni:

- il Modello di riepilogo prodotto dalla piattaforma Restart sarà firmato digitalmente dall'intermediario, se delegato da parte del legale rappresentante mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato A. In tal caso, anche il Modello Allegato A dovrà essere firmato dall'intermediario per accettazione della procura conferita dal legale rappresentante.
- Il Modello Allegato D "Dichiarazione ulteriori fornitori" relativa al possesso dei requisiti previsti all'art 6 comma 2 per "GLI ULTERIORI FORNITORI" sarà firmato digitalmente da parte del fornitore (Legale rappresentante del soggetto giuridico o della persona fisica fornitrice).

26. Gli Allegati A, B e D possono essere scansionati?

No, gli Allegati A, B e D previsti dal bando consentono la compilazione a video e **NON devono** essere compilati a penna e/o scansionati.